

Allegato "A" al n. 11413/6118

Articolo 1

**Costituzione, denominazione
e modello di riferimento**

1.1 E' costituita la “**Fondazione LIA ETS**” (di seguito per brevità: Fondazione).

1.2 La Fondazione applica i principi del Codice del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal citato Codice (D.Lga. 117/2017) e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

Sede, delegazioni e uffici

2.1 La Fondazione ha sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 108.

2.2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta pubblicazione del nuovo indirizzo di sede nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3

Finalità

3.1 La Fondazione non ha fine di lucro e si propone il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) promuovere il libro e la lettura accessibile in tutte le sue forme tradizionali e digitali, nonché l'accessibilità digitale in generale attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico in questo ambito;
- b) promuovere la lettura e l'accesso alle informazioni e alla comunicazione fra tutte le categorie di soggetti deboli attraverso iniziative in grado di ampliare il loro accesso ai prodotti editoriali e in genere alle risorse digitali online e offline tramite la ricerca e l'innovazione tecnologica, la diffusione di una cultura dell'accessibilità in un'ottica di rete, la sensibilizzazione di editori e altre imprese della filiera editoriale digitale, la formazione per gli utenti deboli, con riferimento sia alle persone con disabilità visive e ad altre tipologie di disabilità sia a condizioni di disagio sociale o culturale che rendono difficile il rapporto con la lettura;
- c) sensibilizzare la collettività, le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati rispetto al tema dell'accessibilità ai contenuti culturali e informativi, sia digitali che non, nonché agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle sue iniziative;
- d) promuovere la conoscenza di prodotti editoriali accessibili da parte delle ~~per~~ persone fragili, quali persone non vedenti, ipovedenti, dislessici o con altre disabilità.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione promuove e realizza in via esclusiva o principale attività d'interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), g), h), i), del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento delle proprie finalità, indicate nel precedente articolo 3, operando in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

4.2 Nel contesto della sua attività provvede:

- a) alla realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) alla promozione ed al sostegno di attività concernenti l'istruzione e la formazione professionale,

ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa volta alla diffusione e all'utilizzazione di prodotti editoriali accessibili per persone non vedenti, ipovedenti o affette da altre disabilità;

c) allo studio e alla ricerca scientifica sull'utilizzo di tecnologie per la lettura per persone con disabilità, realizzando anche linee guida e pubblicazioni, nonché a collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, enti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero;

d) all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui alle precedenti lett. a) – c) del presente articolo 4.2, ivi comprese attività di formazione universitaria e post – universitaria;

e) alla raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;

4.3 - La Fondazione, nell'ambito e in conformità alle proprie finalità istituzionali, può svolgere anche attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, elencate nel precedente comma 4.2, in osservanza a quanto prescritto dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

4.4 - La Fondazione può partecipare ad Associazioni, Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, nazionali o internazionali, le cui attività siano rivolte direttamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione, la quale può concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni anzidette.

4.5 – Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, la Fondazione può attivare e partecipare a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Articolo 5

Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo patrimoniale e dal fondo di gestione.

5.3 Il fondo patrimoniale comprende il patrimonio indisponibile ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - impiegabili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

b) dai beni mobili, e immobili, diritti, crediti o altre utilità che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con destinazione espressa a incremento del patrimonio indisponibile;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile;

d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio indisponibile;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri Enti pubblici e privati e/o da enti territoriali.

5.4 Il fondo di gestione comprende il patrimonio disponibile ed è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione non destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle quote versate dai membri;

c) dai conferimenti, dalle donazioni o disposizioni testamentarie, dai contributi che non siano espressamente destinati al patrimonio indisponibile;

d) dai ricavi delle attività di interesse generale e secondarie, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette.

5.5 La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Articolo 6

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

6.3 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

6.4 Il bilancio è redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nell'osservanza dei principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

6.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per la ricostituzione del fondo patrimoniale ove necessario, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali.

6.6 Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.7 Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione procede alla redazione e pubblicazione del proprio bilancio sociale.

Articolo 7

Membri della Fondazione

7.1 Sono membri della Fondazione:

- a) i Partecipanti Fondatori;
- b) i Partecipanti Sostenitori;
- c) i Partecipanti Istituzionali.

Articolo 8

Partecipanti

8.1 Assumono la qualifica di Partecipanti Fondatori l'Associazione Italiana Editori e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS.

8.2 La qualifica di Partecipante Sostenitore e Partecipante Istituzionale viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione a seguito di domanda rivolta allo stesso Consiglio. La deliberazione è comunicata al soggetto interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione delle sue finalità mediante contributi in denaro, in beni, in prestazioni d'opera o in qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione in maniera ritenuta rilevante dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Esclusione, decadenza e recesso

9.1 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti.

9.2 L'esclusione può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi statutari, nonché per comportamenti e attività incompatibili con le finalità della Fondazione.

9.3 Il mancato conferimento dei contributi deliberati dal Consiglio di amministrazione comporta la decadenza da Partecipante della Fondazione.

9.4 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.5 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte. I Partecipanti devono inviare comunicazione scritta di recesso al Presidente con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 10

Organi della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 11

Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, resta in carica per tutta la durata dello stesso Consiglio e può essere riconfermato anche per più mandati.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

11.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Presidente firma gli atti e, in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

12.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti.

12.2 L'Assemblea dei Partecipanti ha il diritto di nominare alcuni membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 13.1.

12.3 L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione.

12.4 L'Assemblea dei Partecipanti delibera la nomina dei membri dell'Organo di Controllo.

12.5 All'Assemblea dei Partecipanti viene inviata la bozza del bilancio consuntivo, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, entro 7 (*sette*) giorni dal ricevimento della stessa.

12.6 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In occasione dell'Assemblea dei Partecipanti che deve procedere all'elezione delle cariche associative di propria competenza, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, si procederà a richiedere ai Partecipanti, in relazione alla nomina ai sensi dell'articolo 13.1, lettera c), l'indicazione dei relativi candidati entro il giorno precedente la data fissata per la stessa Assemblea. Contestualmente si procederà inoltre a richiedere all'Associazione Italiana Editorie all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS l'indicazione dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 13.1, lettere a) e b).

12.7 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

12.8 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

12.9 Al fine del conferimento di deleghe:

- a) ogni componente dell'Assemblea dei Partecipanti può conferire delega scritta a un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro;
- b) ogni membro non può portare più di una delega.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (*cinque*) membri, dei quali:

- a) 1 (*uno*) nominato dall'Associazione Italiana Editori;
- b) 1 (*uno*) nominato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS;
- c) 3 (*tre*) nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, secondo candidature espresse nel rispetto dei seguenti criteri e requisiti: due membri devono essere espressione della filiera editoriale; un membro deve essere espressione del mondo delle disabilità, anche in qualità di operatore di un'associazione rappresentativa delle persone con disabilità, scelta tra i Partecipanti oppure esterna alla Fondazione.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati, anche per più mandati. I tre anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio e scadono con l'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo all'insediamento del Consiglio stesso.

13.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l'obbligo alla prima riunione utile di cooptare, nel rispetto dei criteri di composizione indicati all'articolo 13.1, il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche

rappresentanti dell'Assemblea dei Partecipanti e componenti degli altri organi della Fondazione al fine di permettere a questi ultimi di essere costantemente informati sulle attività svolte dalla Fondazione.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento delle finalità della stessa e allo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo 4; in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) attribuire la qualifica di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Istituzionale;
- b) verificare e attribuire le qualifiche, ai fini dell'espressione delle candidature, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.1, lettera c);
- c) eleggere il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) determinare le modalità di contribuzione dei membri della Fondazione;
- f) nominare i componenti e il Presidente del Comitato Scientifico;
- g) nominare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone le funzioni e le deleghe operative, la durata e il compenso.
- h) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- i) determinare le modalità di attribuzione al fondo patrimoniale o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- j) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- l) deliberare in merito all'esclusione dei partecipanti;
- m) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
- n) proporre all'Assemblea la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo determinandone l'eventuale compenso nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 16.12;
- o) approvare e modificare eventuali regolamenti per il migliore funzionamento della Fondazione;
- p) istituire le Commissioni e nominarne i membri
- q) accettare eredità, legati e donazioni;
- r) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- s) indicare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, documentandole nella relazione di missione o in altro documento contabile.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

13.8 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, espressa e motivata nell'avviso di convocazione, il preavviso di convocazione può ridursi a 3 (tre) giorni.

13.9 Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o messaggio di posta elettronica degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

13.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.11 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

13.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.13 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi Partecipanti della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.

14.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica due esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

14.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

14.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta l'impatto delle tematiche perseguite dalla Fondazione.

Articolo 15

Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro anche a carattere permanente, con funzione consultiva, che possano supportare l'ente nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

15.2 La loro composizione, i compiti, le attività e le modalità di funzionamento vengono definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Organo di Controllo

16.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa da un unico membro o da un collegio composto da tre membri - sono nominati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Partecipanti tra professionisti iscritti all'albo dei revisori legali. In caso di collegio, il Presidente è nominato all'interno dello stesso.

16.2 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale, ove presente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

16.3 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

16.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

16.5 - L'Organo di Controllo presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività espletata nell'esecuzione del proprio incarico.

16.6 - All'attività dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.

16.7 - L'Organo di Controllo svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli articoli 30, comma 6, e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; pertanto esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d'esercizio prima dell'approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente con le scritture contabili e i conti annuali. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

16.8 - L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

16.9 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche per più mandati. I tre anni decorrono dalla nomina e scadono con l'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina stessa.

16.10 Qualora l'Organo di Controllo fosse monocratico, l'Assemblea dei Partecipanti nomina un supplente, avente il compito di sostituire il componente effettivo nell'espletamento del suo incarico, qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa. Il supplente resta in carico fino alla prima Assemblea dei Partecipanti utile che dovrà provvedere a confermarlo, eleggendo un nuovo supplente, ovvero alla nomina di un nuovo componente.

16.11 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.

16.12 Ai membri dell'Organo di Controllo potrà, eventualmente, essere corrisposto un compenso annuo che non dovrà essere superiore al tetto massimo previsto ex lege per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 17

Segretario Generale

17.1 Il Segretario Generale coadiuva, in ogni caso, gli Organi della Fondazione, attuandone le disposizioni, sovrintendendo a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, provvedendo al buon

andamento degli stessi; propone, altresì, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività della Fondazione, nonché l'assunzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro o di collaborazione stipulati dalla Fondazione per l'espletamento delle proprie funzioni. La carica di Segretario Generale è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Durata, Scioglimento e devoluzione del patrimonio

18.1 La durata della Fondazione è illimitata.

18.2 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quella della Fondazione appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, in carica alla data di iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno finanziario 2026.

19.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Mastro Rodolfo

F.to LAURA FIDANZA notaio